

bre 2003 rispondendo al Sottosegretario all'Interno di AN Alfredo Mantovano (che è il vero artefice del testo di Gianfranco Fini), in Italia non è mai stata sperimentata non solo la *libertà* ma anche solo la *legalità della droga*. E aggiunge: "Sono anni che lo Stato insiste a proibire anche le sostanze leggere e i risultati sono quelli da lei descritti. Infine fa sorridere, mi creda, il tentativo di riversare la colpa di ogni calamità in questo campo su quel (peraltro disatteso) referendum del '93".

Per affrontare i temi della fragilità umana e le contraddizioni del difficile mestiere di vivere occorre ben altro spirito di religiosità - e penso alla lezione di padre David M. Turoldo - rispetto all'opportunismo dei troppi sepolcri imbiancati e dei tanti Farisei.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI UTILI

Giancarlo Arnao, NUOVA LEGGE SULLA DROGA: AMBIGUITÀ O REPRESSIONE, *Sapere*, aprile 1976, Edizioni Dedalo.

Giancarlo Arnao, FUORI DAI DENTI, Edizioni Menabò, 2002.

ATTI DELLA CONFERENZA NAZIONALE SUI PROBLEMI CONNESSI CON LA DIFFUSIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPICHE *svoltasi a Genova nel mese di novembre 2000*.

ATTI PARLAMENTARI, XIV LEGISLATURA, Doc. XXX-bis n.1.

Franco Corleone, MILLENNIUM DRUG, *Millelire Stampa Alternativa*, 1999.

Franco Corleone, LA GIUSTIZIA COME METAFORA, Edizioni Menabò, 2001.

Fuoriluogo, DROGHE E DIRITTI, *novembre 2003*.

Fuoriluogo, DROGHE E DIRITTO, *dicembre 2003*.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA, 2002.

Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELL'ANNO 1997, *Corte di Cassazione, Roma gennaio 1998*.

Grazia Zuffa, I DROGATI E GLI ALTRI, *Sellerio*, 2001.



Cave

A

Signatis

**Stigmatizzazione
e iscrizione
della sentenza
di condanna
nel casellario
giudiziale**

Silvia
Larizza

Parlare della stigmatizzazione penale è compito assai arduo in quanto equivale a compendiare in poche pagine i tratti, le caratteristiche, l'essenza stessa del diritto penale ¹. Tale diritto, difatti, lega a sé, indissolubilmente e intimamente, l'idea di stigma; e la capacità, che accompagna le sole sanzioni penali, di imprimere e di lasciare segni indelebili su chi subisce la pena costituisce l'essenziale discriminazione del diritto penale dal diritto civile o amministrativo.

Lo stigma legato alla sanzione penale spiega, ad esempio, il permanere nell'arsenale sanzionatorio della pena pecuniaria che in nulla si differenzia dall'analoga sanzione pecuniaria amministrativa se non in questa sua intrinseca

¹ In merito cfr. Kaiser, *CRIMINOLOGIA, traduzione italiana a cura di Elio Morselli e Carla Blonk Steiner, Milano 1985, p. 104.*

diversità: creare effetti pregiudizievoli che intaccano l'onorabilità di chi la subisce ². La pena, dunque, al di là delle funzioni classiche che le sono state assegnate nel corso dei secoli, conserva ancora intatta, seppure *vestita a nuovo*, quella capacità di stigmatizzazione che consente di individuare, bollandolo con il marchio di criminale, colui che non ha osservato le regole poste a base della convivenza civile incarnate dai precetti penali e, conseguentemente, di distinguerlo dagli altri consociati.

Oltre a costituirne la *ratio*, la stigmatizzazione materializza la forza stessa del diritto penale. Un diritto penale che non creasse e spargesse stigmatizzazione sarebbe una *contradictio in adiecto*. Difatti, la messa in moto di un meccanismo tendente a sottolineare la diversità del soggetto che ha violato la legge penale corrobora l'efficacia generalpreventiva della sanzione penale.

Ma prima di soffermare l'attenzione sullo strumento che consente al sistema penale di creare e alimentare la stigmatizzazione, è opportuno porre alcune precisazioni.

Una prima, in apparenza ovvia, è di estrema importanza: riversandosi lo stigma su chi commette un reato, esso risulta la conseguenza della definizione da parte del legislatore di una condotta come reato. Tale definizione - si sa - è, peraltro, relativa, giacché la selezione dei comportamenti penalmente rilevanti tende ineluttabilmente a variare nel tempo e nello spazio, quale frutto di scelte politico-criminali condizionate da numerose variabili ³.

Dovendo parlare di stigmatizzazione diventa, allora, inevitabile il riferimento a quei fatti qualificati come reato in un preciso momento storico. Ne deriva che la stigmatizzazione rifletterà la selettività del processo di criminalizzazione: alla relatività del giudizio di riprovevolezza di determinate condotte corrisponderà la speculare relatività delle qualifiche di deviante, delinquente o criminale.

Ma non è questo l'unico aspetto a suscitare perplessità: c'è di più. Per potere sortire l'effetto di stigmatizzare, di imprimere segni di diversità, la pena deve colpire pochi bersagli. Si potrebbe compendiare quanto detto ricorrendo a icastiche espressioni utilizzate da alcuni Autori per sottolineare questa peculiarità, di

² Osserva che lo stigma sia una pena in sé, un effetto aggiuntivo Sutherland, *IL CRIMINE DEI COLLETTI BIANCHI*. La versione integrale, traduzione italiana a cura di G. Forti, Milano, 1987, conseguenzialmente rilevando (p. 64): "Una multa civile è una sanzione pecuniaria senza l'ulteriore afflittività dello stigma criminale, mentre una multa penale assomma in sé entrambi gli effetti".

³ Per esemplificare: la criminalità economica continua, forse più ora che prima, a non essere altamente stigmatizzata dal legislatore; per una spiegazione criminologica dell'assenza di stigmatizzazione ed una elucidazione degli strumenti che l'hanno resa possibile, fondamentale è Sutherland, *IL CRIMINE DEI COLLETTI BIANCHI*, cit.

primo acchito quasi paradossale, del sistema penale: *sanzionare la maggioranza sarebbe privo di senso* ⁴; *la pena è un bene scarso* ⁵; *il sistema penale è una lotteria punitiva; l'apparenza deve prevalere sulla realtà* ⁶.

Espressioni queste che, pur nella loro diversità lessicale, alludono tutte e fanno riferimento ad una medesima realtà: la pena per potere esplicitare la sua efficacia stigmatizzante deve essere applicata a pochi soggetti ⁷.


Difatti, se i segni di diversità, che l'applicazione della sanzione penale imprime, fossero elargiti ai più, la pena non sarebbe più in grado di erigere quello spartiacque tra *santi e peccatori* ⁸, vedrebbe snaturata e compromessa la sua intima essenza, non risultando più in grado di differenziare, di sottolineare la diversità.

Nell'affrontare con maggiore consapevolezza critica gli impervi intrecci della stigmatizzazione, dobbiamo allora sempre tenere presente che il sistema penale tollera, per la sua stessa sopravvivenza, che un'elevata percentuale di fatti criminali non emerga ⁹ o sia ampiamente selezionata ¹⁰.

Questo vizio di origine che, nel "sorteggiare" solo pochi e selezionati soggetti tra i tanti che hanno commesso reati, il sistema penale presenta, rende ancora più discutibile tutto quanto l'ordinamento prevede per alimentare e spargere la stigmatizzazione penale.

Chiarito questo imprescindibile, ancorché ambiguo, aspetto del diritto penale, è opportuno fare emergere gli strumenti dei quali si avvale il sistema per creare e alimentare la stigmatizzazione, per imprimere segni di diversità a chi si è allontanato dalle regole del vivere civile in modo che sia riconoscibile a tutti.

Un tempo, tra l'altro non così lontano, esisteva il raccapricciante strumento del marchio a fuoco ¹¹, per cui sulla spalla, ad esempio, del *ladro*, del *truffato*



4 In questi termini Kaiser, CRIMINOLOGIA, *cit.*, p. 108.

5 Così Paliero, METODOLOGIE DE LEGE FERENDA: PER UNA RIFORMA NON IMPROBABILE DEL SISTEMA SANZIONATORIO, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 560 e, già prima in "Minima non curat praetor". *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova 1985, p. 203.

6 In merito Paliero, MINIMA NON CURAT PRAETOR, *cit.*, p. 207.

7 "La pena può conservare il proprio impatto sociale soltanto a condizione che essa non venga inflitta alla maggioranza": così Popitz, come citato da Forti, TRA CRIMINOLOGIA E DIRITTO PENALE. BREVI NOTE SU "CIFRE NERE" E FUNZIONE GENERALPREVENTIVA DELLA PENA, in AA.VV., DIRITTO PENALE IN TRASFORMAZIONE, a cura di G. Marinucci ed E. Dolcini, Milano 1985, p. 62.

8 L'espressione è di Kaiser, CRIMINOLOGIA, *cit.*, p. 105.

9 Sulla cifra nera cfr. Forti, TRA CRIMINOLOGIA E DIRITTO PENALE. BREVI NOTE SU "CIFRE NERE" E FUNZIONE GENERALPREVENTIVA DELLA PENA, *cit.*, p. 53, che ritiene (p. 72) la società "corresponsabile non più soltanto perché lascia sopravvivere le condizioni della devianza, ma altresì perché nel suo seno i vari autori sono ben più numerosi di quell'apparente minoranza su cui faraisicamente si abbatte il maglio della giustizia penale".

10 Sui processi di selezione fondamentale Paliero, MINIMA NON CURAT PRAETOR, *cit.*, p. 203 s.

11 Cfr. art.7 del Codice dei delitti e delle pene per il regno d'Italia, Milano, MDCCCX, seconda parte: "Il marchio e la confisca generale possono essere pronunciate unitamente ad una pena affittiva, nei casi determinati dalla legge". Lo stesso furto, a seconda delle modalità di esecuzione, era represso con la pena dei lavori forzati a vita o a tempo: cfr. artt. 382 ss.

re venivano impresse col fuoco rovente i segni dell'ignominia ¹². Oggi, fortunatamente, grazie anche al movimento di umanizzazione del diritto penale, mezzi così truculenti e atroci per rendere riconoscibili quanti hanno disatteso le regole del vivere civile non esistono più, come pure appartengono a quel tenebroso passato le pene infamanti, la gogna, la berlina, lo stesso bando che icasticamente voleva esprimere la cessata appartenenza della persona che aveva violato le regole a quel contesto ¹³.

Ma se, in questo momento, non dobbiamo più confrontarci con istituti tanto cruenti che esprimevano, con una stigmatizzazione così manifesta, il fine di erigere barriere fisiche e sociali tra chi aveva violato le regole della convivenza civile e chi, al contrario, le aveva rispettate, dobbiamo, peraltro, constatare che qualcosa della loro essenza, purtuttavia, è rimasto, camuffato sotto spoglie più raffinate, subdole, apparentemente indolori. Le disincrostazioni della *venerata ruggine* sono ¹⁴, difatti, lente nel loro procedere.

Si vuole cioè alludere a quel nugolo di conseguenze pregiudizievoli che si riversano, automaticamente, sulla persona a seguito dell'emanazione della sentenza penale di condanna e che trovano nell'iscrizione di essa nel casellario giudiziale lo strumento fondamentale perché possano concretizzarsi e abbattersi sul condannato. È, difatti, l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale a rendere riconoscibile e, perciò solo, stigmatizzabile, chi ha violato le regole del vivere civile, e la memoria storica dei precedenti penali che il casellario giudiziale serba, fa sì che il compito di reinserimento sociale del condannato sia fortemente intralciato e ostacolato, se non, addirittura, reso impossibile.

L'iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza di condanna discende, automaticamente, quale primo effetto penale, dalla pronuncia di essa, rendendo possibile una cascata di effetti pregiudizievoli per il condannato sia in ambito penale che extrapenale e permettendo, così, di prolungare per un periodo di tempo estremamente lungo che, a volte, può coincidere con l'intera esistenza, la condizione di *diverso* ¹⁵.

Il problema che pone il casellario giudiziale non è legato al fatto di raccogliere biografie giudiziarie, quanto quello di rendere pubbliche le iscrizioni. Il regime della pubblicità delle decisioni fa chiaramente emergere la funzione difamante di tale istituto, che è quella di rendere facilmente riconoscibili coloro che si sono *macchiati* di determinati reati, onde emarginarli, allontanarli dall'*ordo*

12 "I condannati alla pena de' lavori forzati a vita, sono sempre marcati sulla pubblica piazza coll'impronta sovra la spalla destra di un ferro rovente, i condannati ad altre pene non subiranno il marchio che nei casi in cui la legge l'avrà congiunto alla pena loro inflitta": così i *Motivi del primo libro del codice penale presentati al Consiglio legislativo dai Signori Conti Treilhard, Faure e Giunti*, vol. 1, Milano 1810, p.33.

13 Cfr. art 8 *Codice dei delitti e delle pene pel regno d'Italia*, Milano, MDCCCX: "Le pene infamanti sono: 1.° La berlina; 2.° Il bando; 3.° La degradazione civica".

14 L'espressione è di Beccaria, *DEI DELITTI E DELLE PENE*, a cura di F. Venturi, Torino 1970, § XXVIII, p. 69: "se essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi, ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli".

15 In merito a tale istituto sia consentito rinviare a Larizza, *LE PENE ACCESSORIE*, Padova 1986, pp.179 s.

purificato delle persone accettabili. Questo effetto non si realizza mediante la pura e semplice iscrizione, bensì con l'introduzione di meccanismi che consentono una pubblicizzazione e, quindi, una divulgazione dei dati relativi alle iscrizioni stesse.

Cave a signatis: ecco riassunta la funzione implicita dell'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale. La possibilità che il sistema legittima di rendere pubbliche le iscrizioni non fa, quindi, che perpetuare quel processo di stigmatizzazione sociale sempre presente nella storia.

Di recente, la disciplina del casellario giudiziale è stata investita da una riforma che ha allontanata la materia dalla sede processualistica ¹⁶; ma, dal punto di vista della sostanza, non si possono rilevare coraggiosi mutamenti di rotta o una più accentuata attenzione nei confronti delle esigenze di risocializzazione. La nuova normativa nasce con lo scopo di adeguare la materia delle iscrizioni alle procedure di informatizzazione; di costruire, quindi, delle banche dati più efficaci. Si tratta, conseguentemente, di una riforma indotta dal crescente processo di informatizzazione che sta investendo tanti settori della vita pubblica.

Sin da un rapido sguardo la normativa varata non si discosta dall'impianto originario dato alla materia dal codice Rocco e ribadito, senza significative innovazioni, dal codice di procedura penale del 1988. Difatti, la riproposizione pressoché inalterata nell'art. 5, n. 1 della disciplina secondo la quale: "Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono", come pure il novero di provvedimenti iscrivibili disciplinato dall'art.3, n. 1, a) secondo il quale si iscrivono "i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti, del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 162, del codice penale, sempreché per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena", attestano una scelta di tralascia continuità e un patente manifesto disinteresse del legislatore per il futuro del condannato.

Il regime delle certificazioni, ovvero della pubblicità dei trascorsi penali di una persona, risulta investito da alcune modifiche di rilievo. Tra i soggetti legittimati a richiedere i certificati compaiono, accanto alla pubblica amministrazione, i "gestori di pubblici servizi" ¹⁷; tale dilatazione ha prodotto, peraltro, come effetto quello che tale richiesta può concernere solo i certificati di cui agli artt. 23 e 27, ovvero quelli richiedibili dall'interessato, con le relative non menzioni, mentre, sotto il regime previgente (cfr. art. 688 c.p.p.), la pubblica amministrazione poteva ottenere, al pari dell'autorità giudiziaria, tutte le iscrizioni che comparivano al nome di una persona. Il nuovo regime di certificazione discrimina, quindi, tra l'autorità giudiziaria e l'interessato o la pubblica amministrazione.

16 Si tratta del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, che ha varato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. Tale provvedimento può leggersi in DIRITTO PENALE E PROCESSO, 2003, p. 669; a commento si veda Canevelli, *ivi*, p. 677.

17 Cfr. art. 28 D.P.R.14 novembre 2002, n. 313.

Quanto al fatto che l'autorità giudiziaria debba conoscere tutte le iscrizioni che si riferiscono a una determinata persona, *nulla quaestio*. In effetti, in assenza dell'esatta biografia giudiziaria della persona che il giudice si trova davanti, gli sarebbe oltremodo difficile orientare la sua attività all'esigenza specialpreventiva: non potrebbe procedere a un'eventuale contestazione della recidiva, alla concessione o meno della sospensione condizionale della pena, a un'adeguata commisurazione della pena ex art. 133 c.p., istituti questi che presuppongono che il giudice possa conoscere l'esatta biografia giudiziaria della persona che deve giudicare. Relativamente ai certificati a richiesta dell'interessato ¹⁸ o da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ¹⁹, le sentenze che non compaiono nel relativo certificato sono, tutto sommato, di scarso rilievo come, ad esempio, le sentenze di condanna per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, con la significativa eccezione, peraltro, dei provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale (patteggiamento) e, con l'ulteriore, stupefacente eccezione, a seguito della l. 12 giugno 2003, n. 134 che ha introdotto il c.d. *patteggiamento allargato*, dei provvedimenti emessi dal giudice a seguito dell'adozione di tale rito ²⁰.

Volendo riassumere, questi i punti nodali della disciplina: si iscrive, praticamente tutto; vige un regime di pubblicità assoluta delle iscrizioni nei confronti dell'attività giudiziaria, mentre nei confronti dei privati e delle amministrazioni pubbliche tale regime subisce alcune limitate eccezioni; sul fronte, poi, della eliminazione delle schede dal casellario giudiziale, solo la morte della persona a cui si riferiscono le iscrizioni o il decorso di ottanta anni dalla sua nascita possono conseguire tale effetto.

Si possono, sin da subito, avanzare dubbi sulla compatibilità costituzionale ex art. 27, 3 comma Cost., di una disciplina che puntellandosi sulla *perennità* delle iscrizioni ²¹, sulla quasi totale menzionabilità e sulla pubblicità delle medesime senza rilevanti limiti, manifesta i suoi effetti pregiudizievoli proprio nel momento in cui, all'uscita del carcere, l'ex detenuto ha bisogno che non si frappongano ostacoli al suo tentativo di reinserimento.

È da rilevare che nell'affrontare la problematica del casellario giudiziale il legislatore deve raggiungere un contemperamento tra due interessi in conflitto: quello della società ad essere informata e quello del condannato ad essere inserito nel contesto sociale, una volta scontata la pena. Il casellario giudiziale e, soprattutto, il regime della pubblicità delle iscrizioni costituisce un potente mezzo di stigmatizzazione sociale che addita al discredito dell'opinione pubblica colui che è stato condannato, anche se *ha finito di pagare il suo debito con la società*. La persona *etichettata, stigmatizzata* vede, di conseguenza, diminuire, notevolmente le chances di reintegrarsi nel contesto sociale, a detrimento, quindi, di quell'istanza di risocializzazione che pare orientare gli attuali sistemi penali.

18 Cfr. artt. 24 e 25 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

19 Cfr. artt. 28 e 29 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

20 Sui possibili fruitori del patteggiamento cfr. gli appropriati rilievi di Marinucci.

21 Colpisce molto la perpetuità della iscrizione della condanna nel casellario giudiziale. L'iscrizione si rivela così una pena e, per di più, perpetua dal momento che, a prescindere dall'evoluzione che può avere subito il condannato nel corso degli anni, ne accompagna a vita l'esistenza. In aggiunta, l'iscrizione perpetua affascia nel medesimo regime reati di gravità tra loro diversa.

La composizione di questo conflitto sembra, ancora una volta, avere privilegiato l'interesse della società ad avere un'informazione piena (o quasi) sul passato penale di alcuni suoi membri.

Ma, un simile approccio manifesta una patente contraddizione con tutto quello che lo Stato ha fatto e cerca di fare per rendere l'applicazione e l'esecuzione della pena attente alle esigenze di risocializzazione del condannato.

Difatti, da quando l'idea di risocializzazione è penetrata sempre più prepotentemente tra le direttive fondamentali dei sistemi penali, la disciplina italiana del casellario giudiziale ferma, tutto sommato, al 1930, riflette una concezione che è stata superata dalla stessa evoluzione dei tempi.

Non si riscontra alcuna apertura all'istanza di risocializzazione dal momento che il casellario giudiziale, in aderenza al più generale disegno di drastica lotta alla criminalità viene, soprattutto, concepito come efficace mezzo di controllo sociale, destinato a respingere dal contesto sociale quanti non possono vantare una *verginità* giudiziale. La disciplina appare, allora, strumentale al raggiungimento dell'obiettivo opposto del reinserimento: quello dell'allontanamento delle persone con un passato penale.

C'è di più. La necessità di un adeguamento della disciplina del casellario giudiziale alle direttive costituzionali nasce dal fatto che, nella prassi, l'ottenimento di un posto di lavoro è subordinato alla presentazione del certificato penale.

Oltre alle pene accessorie, quali l'interdizione dai pubblici uffici che creano esclusione, sono numerosi i testi legislativi che ricollegano al semplice fatto di avere riportato una sentenza di condanna l'insorgere di svariate preclusioni, che si traducono, il più delle volte, in sbarramenti all'esercizio di numerose attività. La sentenza penale di condanna produce, così, *effetti a cascata* anche in sistemi diversi da quello penale.

È chiaro che se numerosi testi legislativi fissano delle preclusioni, richiedendo di non avere mai subito condanne, l'obiettivo del reinserimento diventa difficile da raggiungere.

Ancora una volta è *la disciplina del casellario giudiziale a porre intralci sulla via della risocializzazione*, vanificando tutto quanto il legislatore, ad esempio, ha fatto per rendere l'esecuzione della pena propiziatrice di *chances* di rieducazione.

E alla base di tale disciplina traspare una scelta inequivoca, di impressionante continuità legislativa: chi ha violato la legge penale non è più considerato un cittadino eguale agli altri. Rimarrà sempre diverso perché è lo Stato a imprimergli dei marchi indelebili. Il passato penale, nonostante l'espiazione della pena, ritorna sempre a galla. È un passato che non passa.